

Allegato "A" al n.

di Repertorio

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

È costituita un'Associazione scientifica, culturale interprofessionale e interdisciplinare, operante anche nel rispetto del Decreto Ministero della Salute 2 agosto 2017, avente la denominazione "**Società Italiana di immunologia, immunologia clinica e allergologia (SIICA)**".

Con effetto dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) la denominazione sarà composta anche dall'acronimo "E.T.S."

La Società svolge la propria attività nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

L'attività della Società tende all'autosufficienza della gestione

ed è caratterizzata da autonomia scientifica nel rispetto della deontologia professionale sanitaria e dei diritti e interessi legittimi degli Enti/Soci fondatori. Pertanto, la Società e i suoi legali rappresentanti sono del tutto autonomi e indipendenti e non viene svolta attività imprenditoriale, né è prevista alcuna partecipazione ad essa, sia in forma diretta che indiretta, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

La Società ha sede in Milano e non dispone di un patrimonio immobiliare. Le variazioni di indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituiscono variazione dello Statuto.

Art. 2 - DURATA

La durata della Società è illimitata.

Art. 3 - ORIGINE

SIICA è una società scientifica fondata per decisione dei soci della Società Italiana di Immunologia e della Società Italiana di Immunologia e Immunopatologia, i quali hanno approvato, nelle rispettive assemblee convocate nel Giugno e Settembre 2001, di sciogliere le due Società entro il 31 dicembre 2001 e sono quindi confluiti nella SIICA.

Art. 4 - FINALITA'

"SOCIETA' ITALIANA DI IMMUNOLOGIA, IMMUNOLOGIA CLINICA E ALLERGOLOGIA (SIICA)" è apartitica e non ha scopo di lucro. Scopo della società è la promozione e il coordinamento di studi e ricerche condotti in Italia nel campo dell'immunologia, immunologia clinica e allergologia. La Società intende inoltre integrare la propria attività con quella di analoghe associazioni o società scientifiche italiane e straniere e di divulgare fra i cultori di scienze mediche e biologiche le conoscenze relative al proprio campo di studio.

Finalità principale di SIICA è quindi la ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 117/2017).

Art. 5 ATTIVITA'

Le attività della Società si concentrano particolarmente nelle seguenti aree:

- a) organizzazione di congressi, riunioni e simposi a livello locale, nazionale e internazionale, anche su piattaforme online;
- b) partecipazione ufficiale a manifestazioni nazionali o internazionali organizzate da essa stessa o da istituzioni analoghe;

c) promozione dell'immunologia, immunologia clinica e allergologia tra i giovani, anche mediante la costituzione di una Junior Faculty composta da dieci soci ordinari o corrispondenti che non abbiano ancora compiuto i 40 (quaranta) anni di età al momento dell'elezione del primo mandato o dell'eventuale secondo mandato;

d) patrocinio e collaborazione in iniziative aventi fini strettamente conformi agli scopi statutarî;

e) promozione di studi e ricerche sulle malattie del sistema immunitario attraverso le proprie risorse scientifiche e culturali,

la concessione di borse di studio, borse di viaggio o altri finanziamenti;

f) collaborazione con gli organi istituzionali nazionali ed internazionali ed enti pubblici e privati per tutte le attività scientifiche e sanitarie che interessano le problematiche relative alla prevenzione, eziopatogenesi, diagnosi e terapia delle patologie coinvolgenti il sistema immunitario;

g) costituzione di sezioni regionali, il cui fine è limitato alla promozione e coordinamento di iniziative divulgative in ambito regionale e alla creazione e sviluppo di una rete di collaborazione tra i gruppi di ricerca attivi in contesto regionale.

Coordinandosi con la Società e le altre sezioni regionali, la sezione regionale svolge inoltre la funzione di interlocutore privilegiato con il Sistema Sanitario Regionale.

Il Consiglio Direttivo della Società approva la costituzione delle sezioni regionali, in risposta alla presentazione di apposita richiesta da parte dei proponenti, e nomina del coordinatore della sezione avanzata in autonomia da ciascuna sezione.

Alle sezioni regionali è dedicato uno apposito spazio sul sito web della Società, la cui gestione ed aggiornamento sono delegati alla sezione regionale;

h) collaborazione con associazioni di individui affetti da malattie associate al sistema immunitario, purché siano regolarmente costituite (atto notarile) e riconosciute nell'ambito delle associazioni di volontariato dalle autorità nazionale e/o regionali;

i) sensibilizzazione della pubblica opinione e delle autorità sanitarie su problemi sociali e assistenziali connessi alle patologie associate al sistema immunitario;

l) collaborazione con altre società scientifiche o federazioni di società scientifiche con finalità coerenti con gli scopi statutarî della Società.

La Società non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate dal presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

La Società non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale dei propri associati e non svolge direttamente o indirettamente attività sindacali.

Al fine di diffondere le proprie attività scientifiche, la Società si obbliga a pubblicare sul proprio sito web tutti i dati relativi all'attività scientifica svolta, tenendo costantemente aggiornato detto sito.

Ai membri del Consiglio direttivo è vietata la possibilità di assumere incarichi che possano configurare conflitto di interesse;

la presenza di un eventuale conflitto di interesse deve essere tempestivamente dichiarata e risolta all'atto della assunzione

di incarichi dirigenziali all'interno della Società.

La Società può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione a pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 6 - ASSOCIATI

La Società garantisce la massima partecipazione degli associati alle proprie attività e decisioni attraverso elezione democratica degli organismi statutari, con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo anche tramite piattaforme online (art. 2, comma primo, lettera d) D.M. 2 agosto 2017).

La Società è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra gli associati. Possono aderire alla Società persone fisiche ed Enti che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Sono ammessi, senza limitazione, tutti i soggetti in possesso

dei requisiti previsti dal presente Statuto. La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di iscrizione alla Società .

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottare entro sessanta giorni. In esito il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere entro sessanta giorni che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

L'accoglimento o il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato.

L'adesione alla Società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Sono previsti i seguenti tipi di soci:

a. Socio Ordinario

b. Socio Corrispondente

c. Socio Onorario

d. Socio Associato Sostenitore

a) Sono ammessi a far parte della Società in qualità di Soci Ordinari scienziati italiani o stranieri con interesse per l'immunologia, immunologia clinica e allergologia e appartenenti ad enti o associazioni interessate alle suddette discipline.

Per diventare Socio Ordinario sono previste le seguenti modalità:

i) presentare domanda di ammissione su apposito modulo online,

con allegato curriculum vitae e lista delle pubblicazioni;

ii) essere autore o co-autore di almeno tre pubblicazioni su

qualificate riviste internazionali nelle aree tematiche di interesse della Società;

iii) ottenere l'ammissione da parte del Consiglio Direttivo e l'iscrizione nel Libro degli Associati;

iv) versare la quota annuale di iscrizione, come definita dall'Assemblea dei Soci.

Il Socio Ordinario può partecipare di diritto a tutte le manifestazioni della Società, accedere a tutte le pubblicazioni della Società, proporre al Consiglio Direttivo l'accettazione di nuovi soci e i temi di lavoro

delle manifestazioni, votare nelle assemblee ordinarie e straordinarie, e partecipare ed eventuali referendum indetti su problemi interessanti la Società.

b) Sono ammessi a far parte della Società in qualità di Soci Corrispondenti scienziati italiani o stranieri con interesse per l'immunologia, l'allergologia o l'immunologia clinica e appartenenti ad enti o associazioni interessate alle suddette discipline che non si trovino nella condizione di essere ammessi nella qualifica di Socio Ordinario, o scienziati attivi in altre discipline che desiderino partecipare alle attività della Società.

Per diventare Socio Corrispondente sono previste le seguenti modalità:

i) presentare domanda di ammissione su apposito modulo online, con allegato curriculum vitae e lista di pubblicazioni;

ii) ottenere l'ammissione da parte del Consiglio Direttivo e l'iscrizione nel Libro degli Associati;

iii) versare la quota annuale di iscrizione, come definita dall'Assemblea dei Soci e comunque minore di quella prevista per i Soci Ordinari.

I Soci Corrispondenti hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari.

Entro cinque anni dall'ammissione i Soci Corrispondenti devono presentare domanda per diventare Soci Ordinari, se sono in possesso dei requisiti;

c) Sono ammessi a far parte della Società in qualità di Soci Onorari scienziati italiani o stranieri che abbiano acquisito particolari benemerienze scientifiche nel campo dell'immunologia, immunologia clinica o allergologia.

I Soci Onorari vengono eletti dall'Assemblea dei Soci su proposta unanime del Consiglio Direttivo e non possono essere ammessi in numero superiore a due per anno.

I Soci Onorari partecipano attivamente ad ogni manifestazione dell'Assemblea, non pagano la quota sociale ed hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari.

d) Sono ammessi a far parte della Società in qualità di Soci Associati Sostenitori individui o organizzazioni (quali ad esempio fondazioni ed associazioni private, case farmaceutiche, ditte produttrici e/o distributrici di prodotti per ricerca) che hanno un interesse nell'avanzamento delle conoscenze nel settore immunologico.

Tali soggetti sono invitati dal Presidente, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, a diventare Soci Associati Sostenitori a fronte del versamento di un contributo finanziario che sarà utilizzato per le attività di formazione e informazione della Società e che verrà appropriatamente riconosciuto.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

La Società è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione tra le persone.

Il rapporto associativo è disciplinato in modo uniforme per tutti i soci, i quali hanno diritto ad un voto in Assemblea e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale che l'Assemblea stessa potrà stabilire anche in misura differenziata per ciascuna categoria di soci. I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

I soci aderenti hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative della Società, di partecipare alle assemblee, di votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Società e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dalla Società dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato alla Società.

I soci aderenti hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni richieste dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri della Società (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea dei soci, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede della Società con facoltà di farne copie ed estratti a spese della Società.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese autorizzati preventivamente dal Consiglio Direttivo, sulla base di criteri e modalità dallo stesso deliberati.

Art. 8 - CAUSE COMPORTANTI LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- . recesso volontario;
- . morosità nel pagamento delle quote associative;
- . indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscano violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- . esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta dei Probiviri per gravi motivi; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso in Assemblea. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso;
- . morte.

La perdita della qualità di socio non comporta il rimborso della quota.

Art. 9 - QUOTA ASSOCIATIVA

L'Assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dagli aderenti.

E' facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti. I versamenti delle quote e dei contributi associativi sono considerati a fondo perduto.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili.

Il versamento della quota deve essere effettuato entro il 30 aprile ed in ogni caso prima dell'Assemblea che approva il bilancio.

I nuovi soci sono tenuti al pagamento della quota entro un mese dalla data di comunicazione della loro ammissione.

Art. 10 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società :

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. la Junior Faculty;
4. l'Organo di Controllo e/o il Revisore dei Conti;
5. il Comitato dei Proibiviri;
6. il Comitato Scientifico.

Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Nella scelta dei membri dei vari Organi Sociali dovranno essere garantite le pari opportunità di genere, anche in base a criteri eventualmente indicati nel Regolamento Interno.

Art. 11 - ASSEMBLEA

A) Funzioni.

L'assemblea dei soci:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti dell'Organo di controllo e/o il Revisore, i membri della Junior Faculty;
- approva il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Società;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede della Società o in altro luogo, almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale, e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data della seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta alla Società.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

C) Diritto di voto.

Hanno diritto di voto tutti gli associati appartenenti a qualsiasi categoria individuata nel presente Statuto con esclusione dei Sostenitori, iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato da parte del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di uno ogni venti suoi associati con un massimo di cinque voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo tre deleghe, ovvero cinque deleghe nel caso in cui la Società abbia non meno di cinquecento associati.

Il voto si esercita in modo palese, salvo quanto previsto al precedente art. 6 con riferimento alle cariche sociali.

D) Svolgimento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o, in sua assenza, dal Vice-Presidente in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, anche tramite piattaforma telematica, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti anche tramite codice di accesso fornito in modo riservato al singolo associato
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- d) nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E' possibile inoltre esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che vota.

Di ogni adunanza verrà redatto un verbale trascritto nel libro dei Verbali Assemblee, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, del quale ogni socio potrà prendere visione.

E) Maggioranze.

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti degli organi sociali non hanno diritto di voto.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

I legali rappresentanti, amministratori ovvero i membri del Consiglio Direttivo non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della Società e non percepiscono alcuna retribuzione per le cariche sociali.

A) Funzione.

Il Consiglio direttivo:

- a) dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) sottopone all'Assemblea le proposte per nuovi indirizzi da dare all'attività della Società nell'ambito delle finalità della Società;
- c) è investito dei più ampi poteri ordinari e straordinari per la gestione della Società, di conseguenza pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci;
- d) sovrintende al perseguimento delle finalità sociali;
- e) si pronuncia sulle domande di ammissione di nuovi associati;
- f) Elegge il Comitato scientifico.
- g) stabilisce, in base alle proposte dei soci, la sede ed i temi di lavoro delle manifestazioni congressuali e nomina il Presidente dei comitati organizzativi locali;
- h) nomina il coordinatore delle sezioni regionali della Società, su proposta della specifica sezione regionale;
- i) esprime la posizione della Società, anche in qualità di consulente di istituzioni nazionali ed internazionali, in merito alle implicazioni dettate dall'etica professionale relative allo svolgimento di attività professionali di ambito immunologico, incluse le sperimentazioni sull'uomo e sull'animale da sperimentazione;
- l) compie tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili alla Società, fra i quali acquistare o alienare beni mobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari della Società, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la pubblica amministrazione;
- m) deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- n) consentire la partecipazione della Società a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazione ad Associazioni Temporanee di Impresa (ATI) o di Scopo (ATS), Consorzi, contratti di rete fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- o) conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento dei singoli atti;

- p) promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- q) compiere qualsiasi atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi;
- r) designare , fra i propri membri ad esclusione dei due eletti dalla Junior Faculty, il Presidente, il Vice Presidente (President elect) e il Segretario/Tesoriere;
- s) proporre all'Assemblea l'eventuale regolamento per il funzionamento della Società e degli organi sociali;
- t) proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- u) redigere il bilancio dell'esercizio trascorso nonché quello preventivo per l'anno in corso e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- v) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- w) proporre all'Assemblea i soci da eleggere alla categoria di Soci Onorari;
- x) assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro subordinato nonché collaboratori, fissando mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- y) proporre all'Assemblea eventuali modifiche statutarie. Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati;
- z) rappresentare la Società nei rapporti con le istituzioni italiane ed estere.

B) Composizione.

Il Consiglio Direttivo è composto da dieci membri (Presidente, Vice Presidente (President elect), Segretario/Tesoriere, cinque consiglieri eletti tra i soci ordinari, e due membri rappresentanti della Junior Faculty (designati dalla stessa, dopo la propria elezione)) scelti tra i soci corrispondenti e/o ordinari) che durano in carica tre esercizi e cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina sia stata effettuata.

Tutti i membri sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo comprende due aree che provvedono di comune accordo ad elaborare programmi scientifici, organizzativi, didattici e di ricerca. Le due aree, denominate "Immunologia" e "Allergologia e immunologia clinica", devono essere rappresentate ciascuna da almeno il 30% (trenta per cento) dei componenti eletti di ogni Consiglio Direttivo, a meno che tale rappresentazione non sia resa impossibile dalla mancanza di candidati eleggibili.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, i Soci aventi diritto di elettorato passivo devono inviare la propria candidatura almeno un mese prima della data fissata per l'elezione del Consiglio al Presidente. La richiesta deve essere accompagnata da un breve CV e deve riportare indicata in modo esplicito l'area per cui è posta la candidatura. Eventuali candidature presentate senza una esplicita opzione preliminare non saranno considerate valide. Le candidature e i corrispondenti CV saranno resi noti ai soci mediante pubblicazione sul sito web della società almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'elezione del Consiglio.

Il Presidente, il Segretario/tesoriere e il Vice Presidente (Presidente elect) vengono designati dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri eletti.

In caso di dimissione o morte di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua eventuale sostituzione alla prima riunione successiva con il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo regola la rappresentanza della Società nei rapporti con le istituzioni italiane ed estere.

C) Funzionamento.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data della seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, spedito, a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, presso l'indirizzo comunicato da tutti i membri alla Società.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Esso delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

Art. 13 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Al Presidente e, in caso di sua assenza, al Vice Presidente, spettano la legale rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) presiedere di diritto il Consiglio Direttivo;
- b) convocare le Assemblee;
- c) mantenere i rapporti con le altre Associazioni, nazionali ed internazionali, aventi scopi simili;
- d) indire le riunioni del Consiglio Direttivo;
- e) firmare gli atti ufficiali;
- f) curare che vengano eseguite le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- g) in caso di necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente rimane in carica per la durata di tre anni e al termine del suo mandato gli succede il Vice Presidente.

Il Vice Presidente ha il compito di collaborare con il Presidente e di sostituirlo in caso di sua assenza.

Art. 14 - SEGRETARIO

Il Segretario svolge le seguenti funzioni:

- a) redigere e curare la conservazione dei verbali;
- b) custodire l'archivio della Società;
- c) curare l'elenco ufficiale dei soci;
- d) dare esecuzione ai deliberati dei vari organi della Società;
- e) curare la gestione operativa della Società su delega del Consiglio Direttivo;
- f) svolgere le funzioni di Tesoriere. Per questa funzione può chiedere apposita deliberazione del Consiglio Direttivo al fine di delegare la gestione amministrativa della Società ad un consulente esterno in possesso di opportune competenze.

Art. 15 JUNIOR FACULTY

La Junior Faculty, eletta dall'Assemblea dei soci, è composta da dieci soci ordinari o corrispondenti che non abbiano compiuto i 40 anni di età al momento dell'elezione del primo mandato o dell'eventuale secondo mandato.

Per l'elezione della Junior Faculty, i soci aventi diritto di elettorato passivo devono inviare al Presidente la propria candidatura almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'elezione del Consiglio. La richiesta deve essere accompagnata da un breve CV (contenente l'indicazione dell'anno di nascita) e una lettera di motivazione. Le candidature e i corrispondenti CV saranno resi noti ai soci mediante pubblicazione sul sito web della Società almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'elezione della Junior Faculty.

Al momento dell'insediamento, la Junior Faculty nomina al suo interno 2 (due) membri che entrano a far parte del Consiglio Direttivo. La Junior Faculty si riunisce almeno una volta l'anno. I membri della Junior Faculty durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato.

La Junior Faculty svolge le seguenti funzioni:

- a) affiancare il Consiglio Direttivo nell'organizzazione di eventi formativi e nell'organizzazione di eventi sociali nell'ambito delle attività promosse dalla SIICA;
- b) promuove gli scambi culturali con le Junior Faculties di altre Società internazionali di Immunologia;
- c) stilare un codice di gestione delle pagine social della SIICA, ispirato alla divulgazione di contenuti a carattere scientifico e divulgativo, previa consultazione con il Consiglio Direttivo in caso di temi che possano presentare criticità rispetto al dibattito pubblico;
- d) gestire i canali social della SIICA, tramite la realizzazione di contenuti multimediali.

Art. 16 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo concreto ordinamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da 3 (tre) membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica in 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c. Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea dei soci nomina un Revisore dei Conti che dovrà essere iscritto presso il Registro dei Revisori Legali dei Conti. Il Revisore dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti controlla il movimento e la consistenza di cassa e la contabilità sociale ogni qualvolta lo ritenga opportuno e verifica il bilancio dandone relazione all'Assemblea dei Soci.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.17 - PROBIVIRI

I Probiviri, eletti tra i soci effettivi dall'Assemblea dei Soci in numero di 3 (tre), durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per una sola volta.

Il Collegio dei Probiviri viene presieduto dal membro più anziano di età che:

a) convoca il Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni su richiesta scritta e motivata della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno 20 (venti) Soci Ordinari;

b) stabilisce la sede e l'ordine del giorno della riunione, che presiede.

Compito del Collegio dei Probiviri è giudicare in merito ai rapporti fra la Società e i singoli soci per quanto riguarda l'osservanza dello Statuto e in merito a qualsiasi attività scientifica e professionale dei soci che non risulti aderente alle regole di comportamento accettate dalla comunità scientifica internazionale.

Il Collegio dei Probiviri esamina il caso, informa il Socio della procedura in atto, raccoglie la documentazione necessaria, e può dichiarare che non esiste l'intervento a procedere, ovvero dopo aver invitato l'interessato a presentare le proprie argomentazioni, può emettere provvedimenti di censura, sospensione pro tempore, o espulsione dalla Società.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza semplice alla presenza dei suoi 3 (tre) membri, salvo che per il provvedimento di espulsione per cui è necessaria l'unanimità, e il suo giudizio è inappellabile eccetto i casi in cui non sia diversamente previsto da specifiche norme statutarie.

Le delibere del Collegio dei Probiviri vengono trasmesse al Consiglio Direttivo che ne dà immediata attuazione e comunicazione a tutti i soci. Al socio interessato viene garantita ampia possibilità di espressione verbale o scritta all'Assemblea dei Soci successiva al provvedimento.

Art. 18 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico ha compiti di impulso, indirizzo e coordinamento delle attività scientifiche e relaziona periodicamente il Consiglio Direttivo sulle attività in corso.

In particolare il Comitato Scientifico è tenuto a verificare e controllare la qualità delle attività svolte. I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e del Vice

Presidente, e scelti tra i soci esterni al Consiglio Direttivo medesimo che abbiano espletato una attività di rilievo nel campo specifico.

Il Comitato è presieduto da un coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo. I membri del Comitato Scientifico durano in carica 2 (due) anni e sono rinnovabili una sola volta.

Art. 19 - ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente all'Assemblea ordinaria una relazione sulla gestione e il Bilancio dell'esercizio trascorso redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente presenta inoltre il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere approvati dall'Assemblea e la Società si impegna a renderli pubblici.

Il bilancio di esercizio è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche sul sito internet della Società, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 20 - ENTRATE

Per la realizzazione degli scopi istituzionali la Società dispone delle seguenti entrate:

- . quote associative;
- . contributi degli aderenti;
- . contributi di privati;
- . contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- . contributi di organismi internazionali;
- . donazioni e lasciti testamentari;
- . rimborsi derivanti da convenzioni;
- . entrate derivanti da eventuali attività connesse ed accessorie;
- . proventi derivanti da eventuali raccolte pubbliche di fondi.

Art. 21 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Società è l'insieme dei beni, mobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

- a) un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) che costituisce il patrimonio minimo della Società strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 22 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Lo scioglimento della Società e la successiva devoluzione del patrimonio vengono decisi dall'Assemblea con le maggioranze indicate all'articolo 11 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio della Società, dedotte le passività, verrà devoluto ai fini scientifici o, in generale, di pubblica utilità a favore di altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.

In nessun caso potranno essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Art.23 - CLAUSOLA ARBITRALE

Le controversie tra gli associati ovvero tra costoro e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, come pure quelle promosse da o nei confronti di consiglieri, e di altri organi della Società possono essere deferite a un arbitro, nominato dal Presidente della Camera Arbitrale del luogo in cui la Società ha la sede legale.

La sede arbitrale è presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro deve decidere, entro sessanta giorni dalla notizia della nomina, in via irrituale, secondo equità; le sue decisioni, compresa quella relativa al carico delle spese dell'arbitrato, vincolano irrevocabilmente le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art. 24 - NORMA FINALE

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale della Società.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.